DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 68 del Registro

Addì 04/07/2017

OGGETTO: Affidamento della riscossione coattiva all'agenzia delle Entrate – Riscossione -

L'anno duemiladiciassette, il giorno 04 del mese di Luglio, ore 18,20 , nella sala delle adunanze della sede comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 12 l.r. 7/92, si è riunita la G.M. nelle persone dei Sigg.ri:

1. Dott. Salvatore Gambino	Sindaco	☐ Presente	☒ Assente
2. D.ssa Rosa M. Schiavo	Assessore	☒ Presente	☐ Assente
3. Sig. Stefano Salvatore Gambino	Assessore	☒ Presente	☐ Assente
4. Ing. Emanuela Carollo	Assessore	☒ Presente	☐ Assente
5. Sig. Giuseppe Scatassa	Assessore	☐ Presente	☒ Assente

Assume la presidenza il Vice Sindaco Dott.ssa Rosa Maria Schiavo
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. Sebastiano Ferranti

Proposta di deliberazione da parte del responsabile del settore Finanziario: "AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE "

PREMESSO che:

-L'art. 2 del D.l n.193 del 2016, cosi' come sostituito dall'art.35 del Dl n.50 del 2017, dispone al comma 2 che "A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art.1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo, 26 febbrario 1999, n.46, delle società ad esse partecipate".

- dal 1° luglio 2017, l'art.1 del Dl n.193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione"

-in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al Dpr n.602 del 1973, solo previa adozione della delibera;

-l'art.52 del D.lgs. n.446 del 1977 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate.

CONSIDERATO che;

- il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:
- l'art.10 della legge n.23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n.639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n.602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
- il Dl n.70 del 2011, art.7, comma 2, lett.gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il D.l n.193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate- Riscossione.

CONSIDERATO inoltre che:

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n.602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al Rd nl 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione puo' essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art.53 D.lgs. n.446 del 1997;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione.

Ritenuto per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa

VALUTATO che

Il Nuovo Ente ha carattere interamente pubblico e ha, altre ai poteri già propri di Equitalia, come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi, nonché altre capacità che possono definirsi in ampio senso "investigative", tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia delle Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente.

Il Nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché

agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

Il nuovo ente abbia tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola, sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia ed equità.

DATO ATTO
Che tutte le entrate del Comune, da quelle tributarie come le imposte patrimoniali IC/IMU/TASI, la tassa sui rifiuti TARSU/TARI, il canone sull'occupazione dell'aree e del suolo pubblico COSAP, alle entrate patrimoniali di diritto pubblico come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative in genere, ecc, se non riscosse nei termini ordinari previsti dalle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e non, pur usufruendo dello stesso servizio erogato dal Comune, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di bilancio e delle imparzialità di trattamento dei cittadini;

RITENUTO quindi, per le motivazioni qui espresse, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generale di quanto disposto dal Capo I del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n.193 di affidare dal 1° luglio 2017 al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Torretta

VISTI:
l'art.52 del D.lgs. n.446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.
Il regolamento generale delle entrate
VISTO il D.lg.267/2000 e successive modifiche
Visto lo Statuto Comunale

SI PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

2) Di affidare, a decorrere dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art.2 del decreto legge n.193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle entrate – Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr n.602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali.

2)Di invitare il Consiglio Comunale a recepire la presente deliberazione

ai sensi dell'art.53 e 55 legge 8/06/90 n° 142 recepito con l'art.1 della legge regionale 11/12/91 n° 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 legge 23/12/2000 n° 30, si esprime parere favorevole e precisamente:
a) in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

(f.to Rag. Migliano Porzia)

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e di legittimità, espressi ai sensi degli articoli 53 e 55 della legge 8/06/90 n° 142;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

di approvare per i motivi espressi in narrativa la superiore proposta di deliberazione che qui si intende letteralmente trascritta avente per oggetto: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE "

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Ass.re Anziano	Il Sindaco	Il Segretario Comunale
	Gambino Salvatore	Dr.ssa Teresa La Grassa

IL VICE SEGRETARIO
DR. SEBASTIANO FERRANTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente Deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 06.07.2017 **rimanendovi per 15 giorni consecutivi.**

Torretta lì,

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Teresa La Grassa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

☒ **La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art.12, L.r. 3/12/91, n. 44.**

Lì 04-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO
DR. SEBASTIANO FERRANTI